

FASCICOLO INFORMATIVO

Polizza Collettiva di Assicurazione Vita

N°3461

Creditor Protection Leasing Finanziario PMI Immobiliare

UniCredit Leasing

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa;
- 2) Glossario;
- 3) Condizioni di Assicurazione;
- 4) Modulo di Adesione;

deve essere consegnato alla PMI prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione: 02/04/2012 – Ultimo aggiornamento: 02/04/2012

Polizza Collettiva n°3461 – Fascicolo Informativo – Copertina - Pagina 1 di 1

di assicurazione n. 1.00121



Società appartenente al gruppo



NOTA INFORMATIVA

Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3461 Creditor Protection Leasing Finanziario PMI Immobiliare UniCredit Leasing

Data ultimo aggiornamento 02-04-2012

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. La PMI deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

<u>rali</u>

1. Informazioni Gene- Impresa: CreditRaS Vita S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla dire-

zione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Sede legale: Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) Recapito telefonico: 02 72.16.1

Sito Internet: www.creditrasvita.it

Indirizzo di posta elettronica: info@creditrasvita.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 16 Maggio 1996 n°259 ed iscritta all'Albo delle imprese di

situazione patrimoniale dell'Impresa

2. Informazioni sulla Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 355,6 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 108 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 298,5 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 108,13% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e

l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicu-

L'Assicurazione ha una durata pari a quella del Leasing Finanziario.

rative e garanzie <u>offerte</u>

Non è previsto il tacito rinnovo.

Per maggior dettaglio si rinvia all'art.8 – "Durata dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Coperture assicurative offerte

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

a) prestazioni in caso di decesso.

Si rinvia per la disciplina specifica all'art.1 – "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

AWERTENZA Sono previste limitazioni ed esclusioni dell'Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della Prestazione Assicurata. Per maggior dettaglio si rinvia agli artt.1 – "Oggetto dell'Assicurazione"; 2 – "Periodo di Carenza"; 3 – "Esclusioni"; 6 – "Persone non assicurabili"; 11 – "Prestazione Assicurata per singolo Assicurato – Limiti di assicurabilità": delle Condizioni di Assicurazione.

AWERTENZA Prima di sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata nel Modulo di Adesione è necessario verificare l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

4. Premi

Il Premio è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato ed è determinato in base alla durata del Leasing Finanziario ed all'ammontare dello stesso.

Si rinvia per la disciplina specifica all'art.10 – "Determinazione del Premio" delle Condizioni di Assicurazione.

Il Premio deve essere corrisposto anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il Premio è corrisposto dalla PMI all'Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il pagamento da parte della PMI al Contraente avviene mediante addebito sul proprio conto corrente.

AVVERTENZA Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell'Assicurazione.

Composizione del premio

- Premio puro 40.00%
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) 60,00%, di cui
 - importo percepito dall'intermediario 40,00%

- Premio unico anticipato € 1.000,00
- Premio puro € 400,00
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)– € 600,00, di cui
 - importo percepito dall'intermediario € 400,00

AWERTENZA Nel caso di estinzione anticipata del Leasing Finanziario rispetto la Data di scadenza, oppure di cessione a terzi del Leasing Finanziario, l'Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di cessione e la PMI avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto. La PMI potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Leasing Finanziario. Per maggior dettaglio si rinvia all'art.12 – "Estinzione anticipata, cessione del Leasing Finanziario" delle Condizioni di Assicurazione.



C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

<u>direttamente</u> Contraente

Costi gravanti I costi della Polizza Collettiva sono interamente gravanti sulla PMI.

<u>sul</u> Non sono previsti costi gravanti sul Contraente.

Costi gravanti sul premio

costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 60,00%, di cui

- importo percepito dall'intermediario - 40,00%

Esempio

Premio unico anticipato - € 1.000,00

Premio puro – € 400.00

costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)– € 600,00, di cui

importo percepito dall'intermediario – € 400,00

6. Regime Fiscale

Il Premio non è soggetto ad alcuna imposta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA

7. Modalità di perfezionamento contratto

L'adesione alla Polizza Collettiva è consentita soltanto alle PMI intestatarie di un Leasing Finanziario erogato dal Contraente. Per la disciplina specifica si rinvia agli artt.4 – "Modalità di adesione alla Polizza Collettiva"; 5 – "Documentazione da consegnare alla PMI al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva"; delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

La PMI può recedere dall'Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva con effetto dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

L'Impresa provvede al rimborso del Premio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della PMI.

Per maggior dettaglio si rinvia all'art.9 – "Diritto di recesso della PMI" delle Condizioni di Assicurazione.

liquidazione prestazioni e termini di prescrizione

Documentazione AVVERTENZA Nella Polizza Collettiva sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Per la disciplina specifica alla documentazione consegnare da consegnare all'Impresa si rinvia all'art.15 – "Obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione.

all'Impresa per la L'Impresa provvede al pagamento della prestazione dovuta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria per la delle liquidazione. Per la disciplina specifica si rinvia all'art.16 – "Beneficiario - Pagamento della Prestazione Assicurata" delle Condizioni di Assicura-

> AWERTENZA Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

> Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n°266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

alla Polizza Collettiva

10. Legge applicabile La legislazione applicabile alla Polizza Collettiva è quella italiana.

<u>redatta la Polizza</u> Collettiva

11. Lingua in cui è La Polizza Collettiva, ogni documento ad essa allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatte in lingua italiana.

12. Reclami

Eventuali reclami riquardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano – Telefono 02 72.16.1 - Fax 02 72.16.27.35 - Indirizzo e.mail: info@creditrasvita.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06 42.13.37.45 - 06 42.13.33.53, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

manrencia thurs

- nome, cognome e domicilio dell'esponente, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; d)
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Resta salva comunque per l'esponente che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

CreditRas Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa



GLOSSARIO

Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3461 Creditor Protection Leasing Finanziario PMI Immobiliare UniCredit Leasing

Data ultimo aggiornamento 02-04-2012

Ai sequenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato

il soggetto sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione e cioè la persona fisica, collaboratore, socio o dipendente, di rilevante importanza per la PMI, designata dalla PMI stessa sul Modulo di Adesione;

Assicurazione

il contratto di assicurazione;

Beneficiario

il soggetto al quale spetta la Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato;

Contraente

il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Assicurati e cioè UniCredit Leasing S.p.A.;

Data di scadenza del Leasing Finanziario

la data di scadenza dell'ultimo canone periodico del Leasing Finanziario;

Durata del Leasing Finanziario

la durata, espressa in mesi interi (approssimando all'intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza del Leasing Finanziario e la Data di scadenza del Leasing Finanziario;

Importo finanziato netto

il valore del bene oggetto del Leasing Finanziario corrispondente all'importo finanziato al netto del valore di riscatto, al netto dell'anticipo ed al netto dell'IVA;

Importo finanziato netto residuo

il debito residuo in linea capitale a carico della PMI, determinato sulla base dell'Importo finanziato netto iniziale, derivante dal Leasing Finanziario. Sono esclusi l'IVA, eventuali canoni insoluti ed il valore di riscatto finale;

Impresa

CreditRas Vita S.p.A.;

Leasing Finanziario

il contratto mediante il quale un istituto bancario o un intermediario finanziario, normalmente indicato come "concedente" o "locatore", mette a disposizione di un proprio cliente, normalmente indicato come utilizzatore o conduttore, che ne assume tutti i rischi, uno o più beni immobili, acquistati o fatti costruire a scelta e indicazione del cliente medesimo, oppure da questi venduti al concedente, verso un corrispettivo dovuto a scadenze periodiche e determinato in relazione al valore dei beni, alla durata del contratto e ad altri elementi di carattere finanziario, con facoltà del cliente di divenirne proprietario alla scadenza del contratto, corrispondendo un importo determinato o determinabile;

Modulo di Adesione

il documento sottoscritto dalla PMI e dall'Assicurato mediante il quale la PMI aderisce all'Assicurazione e designa l'Assicurato;

Modulo di Sostituzione Assicurato

il documento sottoscritto dalla PMI, dall'Assicurato uscente e dal nuovo Assicurato mediante il quale la PMI indica il nuovo Assicurato in sostituzione dell'Assicurato uscente;

Periodo di Carenza

il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante;

PMI

la società di piccole o medie dimensioni cliente del Contraente che ha stipulato un Leasing Finanziario immobiliare con il Contraente medesimo, per il tramite di UniCredit S.p.A. che opera attraverso le filiali contraddistinte "UniCredit Banca S.p.A.", "UniCredit Banca di Roma S.p.A.", "Banco di Sicilia S.p.A.", che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva;

Polizza Collettiva

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;

Premio

la somma dovuta dalla PMI all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

Prestazione Assicurata

la somma dovuta dall'Impresa al Beneficiario in caso di Sinistro;



Questionario Medico

il modulo contenente domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato;

Rapporto Visita Medica

il modulo che deve essere compilato da un medico italiano relativo allo stato di salute dell'Assicurato;

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3461 Creditor Protection Leasing Finanziario PMI Immobiliare UniCredit Leasing

Data ultimo aggiornamento 02-04-2012

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali, che dovesse verificarsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza dell'Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico dell'Impresa ed il Premio pagato rimane acquisito da guest'ultima.

La Prestazione Assicurata non è cumulabile con eventuali indennizzi per invalidità permanente totale corrisposti all'Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva Danni n°10025157 stipulata dal Contraente con CreditRas Assicurazioni S.p.A.

Art.2 – Periodo di Carenza

L'Assicurazione è operante senza alcun Periodo di Carenza.

Art.3 - Esclusioni

È escluso dall'Assicurazione il decesso causato da:

- a) malattie, malformazioni e stati patologici già noti all'Assicurato alla data di adesione alla Polizza Collettiva in quanto già manifestatisi e/o diagnosticati a tale data; esclusione non operante nel caso di presentazione da parte dell'Assicurato del Questionario Medico o del Rapporto Visita Medica;
- b) infortuni verificatisi prima della data di decorrenza dell'Assicurazione;
- c) suicidio che avvenga nei primi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- d) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato;
- e) dolo dei Beneficiari;
- f) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- g) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
- h) epilessia, malattie mentali, psicosi e disturbi gravi della personalità;
- i) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l'Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
- j) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- k) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
- I) pratica da parte dell'Assicurato di paracadutismo, sport aerei in genere;
- m) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- n) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio di tali eventi. Il tutto salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
- o) sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate;
- p) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva

L'Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte della PMI e dell'Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per la PMI e per il Contraente/Impresa).

La sottoscrizione del Modulo di Adesione comporta la contemporanea adesione da parte della PMI e dell'Assicurato anche alla Polizza Collettiva Danni n°10025157, stipulata dal Contraente con CreditRas Assicurazioni S.p.A., avente per oggetto le garanzie di invalidità permanente totale e inabilità temporanea totale.

Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- a) numero di rapporto del Leasing Finanziario;
- b) dati societari della PMI,
- c) dati anagrafici dell'Assicurato;
- d) Durata del Leasing Finanziario;
- e) Prestazione Assicurata iniziale (deve corrispondere all'Importo finanziato netto del Leasing Finanziario nel caso in cui l'Importo finanziato netto del Leasing Finanziario sia maggiore di € 520.000,00, la Prestazione Assicurata iniziale è pari a € 520.000,00);
- f) Premio unico anticipato;
- g) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
- h) importo percepito dall'intermediario.

Ciascun Assicurato dovrà infine alternativamente, secondo quanto evidenziato dalla tabella sottoriportata:

- A) sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute riportata all'interno del Modulo di Adesione;
- B) compilare il Questionario Medico;
- C) fornire il Rapporto Visita Medica e ad altri eventuali esami medici secondo le indicazioni fornite dall'Impresa.



Nel caso in cui sussistano in capo all'Assicurato più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l'Impresa, l'Importo finanziato netto del Leasing Finanziario da considerare sarà pari alla somma di tutti i singoli importi relativi all'Assicurato stesso.

Importo finanziato netto	Età alla decorrenza	Età alla decorrenza	Età alla decorrenza
del Leasing Finanziario	da 18 a 60 anni compiuti	da 61 a 65 anni compiuti	da 66 a 70 anni non compiuti
Fino € 200.000,00	A Dichiarazione buono stato di salute	B Questionario Medico	C Rapporto Visita Medica
Oltre € 200.000,00	B	B	C
Fino € 300.000,00	Questionario Medico	Questionario Medico	Rapporto Visita Medica
Oltre € 300.000,00	C	C	C
Fino € 520.000,00	Rapporto Visita Medica	Rapporto Visita Medica	Rapporto Visita Medica

Le spese relative al Rapporto Visita Medica ed agli accertamenti medici sono a totale carico della PMI.

L'Impresa, relativamente alle modalità B (compilazione Questionario Medico) e C (Rapporto Visita Medica), si riserva il diritto, una volta esaminata la documentazione sanitaria, di decidere circa l'accettazione o il rifiuto dell'ammissione alla copertura assicurativa. Le informazioni inerenti lo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Qualora tra il momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di decorrenza del Leasing Finanziario intervengano nuovi fattori inerenti lo stato di salute dell'Assicurato, l'Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione all'Impresa prima della decorrenza, per il tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione previste.

Per ciascun Assicurato la garanzia è da ritenersi operante soltanto nel caso in cui la decorrenza del Leasing Finanziario avvenga entro centoottanta giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, oppure dalla data di presentazione della documentazione sanitaria, ove prevista, sempreché l'Impresa abbia espresso parere favorevole all'ammissione in copertura. Nel caso in cui la decorrenza del Leasing Finanziario avvenga successivamente al termine sopraindicato, l'Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.

Il Questionario Medico e la documentazione del Rapporto Visita Medica devono essere inviati all'Impresa in busta chiusa, anche per il tramite del Contraente consegnandoli presso la filiale di UniCredit S.p.A. ove è stato acceso il Leasing Finanziario, oppure direttamente tramite fax al numero dedicato 02.7216.5074.

Il rifiuto o la conferma dell'ammissione in copertura vengono comunicati dall'Impresa all'Assicurato e, per conoscenza, al Contraente.

Art.5 – Documentazione da consegnare alla PMI al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva

Alla PMI dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) Modulo di Adesione;
- b) Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- c) Fascicolo Informativo.

Una copia del Modulo di Adesione e dell'Informativa privacy dovranno rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarle tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

Art.6 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:

- a) alla data di decorrenza del Leasing Finanziario siano di età inferiore a diciotto anni o maggiore di settanta anni compiuti;
- b) alla Data di scadenza del Leasing Finanziario risultino di età maggiore di settantacinque anni compiuti;
- c) abbiano stipulato un Leasing Finanziario di Durata superiore a duecentoquaranta mesi;
- d) non siano residenti in Italia.

Non sono inoltre assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone per cui la Prestazione assicurata risulti essere superiore a € 520.000,00.

Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

Il Premio è corrisposto dalla PMI all'Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il pagamento da parte della PMI al Contraente avviene mediante addebito sul proprio conto corrente.

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di decorrenza del Leasing Finanziario a condizione che:

- a) la PMI e l'Assicurato abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione;
- b) l'Assicurato abbia sottoscritto la Dichiarazione di Buono Stato di Salute; ovvero
- c) abbia compilato il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dall'Impresa;
- d) si sia sottoposto a visita medica il cui Rapporto Visita Medica sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente dall'Impresa;

e sia stato pagato il relativo Premio.



Art.8 - Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Assicurato l'Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Leasing Finanziario sottoscritto dalla PMI e non potrà comunque avere durata superiore a duecentoquaranta mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.9 – "Diritto di recesso della PMI" e 12 – "Estinzione anticipata, cessione del Leasing Finanziario", l'Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.

L'Assicurazione cesserà comunque, anche prima della Data di scadenza del Leasing Finanziario e senza alcun rimborso di Premio, dalle ore 24 del giorno in cui verrà liquidato all'Assicurato un indennizzo per invalidità permanente totale derivante dalla Polizza Collettiva Danni n°10025157 collegata alla presente Polizza Collettiva.

Art.9 - Diritto di recesso della PMI

La PMI può recedere dall'Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva con effetto dalla data di decorrenza dell'Assicurazione stessa.

Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale di UniCredit S.p.A. ove è stato acceso il Leasing Finanziario, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Impresa provvederà al rimborso del Premio alla PMI per il tramite del Contraente.

Art.10 - Determinazione del Premio

Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la sequente formula.

 $P = T \times N \times Ifn$

dove:

P Premio unico anticipato

T tasso mensile finito pari a 0,023%

N Durata del Leasing Finanziario espressa in mesi interi

Ifn Importo finanziato netto del Leasing Finanziario (nel caso in cui l'Importo finanziato netto del Leasing Finanziario dovesse essere maggiore di € 520.000,00, ai fini del calcolo del Premio si terrà conto di tale ultimo importo massimo)

Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell'Assicurazione.

Art.11 – Prestazione Assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità

La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all'Importo finanziato netto del Leasing Finanziario sottoscritto dalla PMI e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento all'Importo finanziato netto residuo del Leasing Finanziario stesso.

La massima Prestazione assicurabile viene stabilita pari a € 520.000,00 e in nessun caso l'Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per singola adesione, importo maggiore di tale somma.

In caso di Leasing Finanziario di importo superiore a € 520.000,00, la Prestazione Assicurata sarà calcolata come sopra applicando un coefficiente di riduzione pari al rapporto esistente tra € 520.000,00 e l'Importo finanziato netto del Leasing Finanziario.

In nessun caso l'Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di € 520.000,00 anche nel caso in cui sussistano, in capo all'Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa.

La Prestazione Assicurata non può cumularsi con l'indennizzo per invalidità permanente totale derivante dalla collegata Polizza Collettiva Danni n°10025157.

Art.12 – Estinzione anticipata, cessione del Leasing Finanziario

Nel caso di:

- a) estinzione anticipata del Leasing Finanziario rispetto la Data di scadenza;
- b) cessione del Leasing Finanziario a terzi;

l'Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di cessione e la PMI avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell'importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = Ppu \times \frac{(N-K) \times (N-K+1)}{N \times (N+1)} + H \times \frac{(N-K)}{N}$$

dove:

R importo da rimborsare

P Premio unico anticipato

Ppu Premio unico anticipato puro = P - H

H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)

N Durata del Leasing Finanziario espressa in mesi interi

K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per difetto)

L'Impresa provvederà al rimborso del Premio alla PMI per il tramite del Contraente.

La PMI potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza del Leasing Finanziario; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di cessione del Leasing Finanziario.

Art.13 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.



Art.14 – Cessazione del rapporto tra Assicurato e PMI - Sostituzione dell'Assicurato

Nel caso in cui l'Assicurato cessi qualsiasi rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione con la PMI, quest'ultima potrà indicare il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che dovrà ritenersi assicurato in sostituzione del precedente.

Allo scopo la PMI dovrà compilare l'apposito Modulo di Sostituzione Assicurato disponibile presso la filiale di UniCredit S.p.A. ove è stato acceso il Leasing Finanziario.

Il Modulo di Sostituzione Assicurato dovrà riportare i seguenti dati:

- a) numero di rapporto del Leasing Finanziario;
- b) dati societari della PMI;
- c) dati anagrafici dell'Assicurato uscente;
- d) dati anagrafici dell'Assicurato entrante;
- e) data di decorrenza della garanzia (deve corrispondere alla data di decorrenza del Leasing Finanziario);
- f) data di scadenza della garanzia (deve corrispondere alla Data di scadenza del Leasing Finanziario);
- g) data di effetto della sostituzione (coincide con la data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato);
- h) Importo finanziato netto residuo del Leasing Finanziario alla data di effetto della sostituzione.

Il nuovo Assicurato dovrà ottemperare alle modalità assuntive di cui all'art.4 – "Modalità di adesione alla Polizza Collettiva"; a tal proposito, relativamente a quanto previsto dalla tabella di cui all'art.4 stesso, si terrà conto non più dell'Importo finanziato netto del Leasing Finanziario, ma bensì dell'importo finanziato netto residuo in essere alla data di effetto della sostituzione.

In caso di sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, il nuovo Assicurato sarà ammesso alla copertura assicurativa con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato.

Qualora invece sia richiesta la compilazione del Questionario Medico o la fornitura del Rapporto Visita Medica, sarà prevista una limitazione temporanea della garanzia. Fino alla produzione della documentazione assuntiva l'efficacia della garanzia per il nuovo Assicurato sarà limitata ai soli Sinistri riconducibili a infortunio, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettivamente constatabili. Qualora si verificasse un Sinistro non riconducibile a infortunio, la Società rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato secondo la formulazione indicata all'art.12 – "Estinzione anticipata, cessione del Leasing Finanziario".

Nel caso in cui, a seguito della valutazione della documentazione sanitaria, l'assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertura, la Società rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione Assicurato secondo la formulazione indicata all'art.12 – "Estinzione anticipata, cessione del Leasing Finanziario".

Art.15 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di decesso dell'Assicurato, gli aventi causa devono:

- a) farne denuncia all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro utilizzando l'apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato. Il modulo di denuncia Sinistro è disponibile presso la filiale di UniCredit S.p.A. ove è stato acceso il Leasing Finanziario oppure può essere ottenuto contattando l'Impresa al numero 02.7216.7700. Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire
 - L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.
- b) fornire copia del Modulo di Adesione debitamente compilato e sottoscritto da cui deve risultare, ove prevista, anche la sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute ivi contenuta;
- c) fornire certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- d) fornire certificato medico attestante la causa del decesso;
- e) fornire copia del piano finanziario del Leasing Finanziario da cui evincere l'Importo Finanziato netto residuo al momento del Sinistro.

In presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, l'Impresa si riserva inoltre di richiedere ulteriore documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali ad esempio:

- 1) relazione del medico curante ovvero, se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato;
- 2) in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto e, non appena possibile, copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti.

In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la documentazione sanitaria deve essere certificata da un medico italiano.

Art.16 – Beneficiario - Pagamento della Prestazione Assicurata

In caso di decesso dell'Assicurato il beneficio della Prestazione Assicurata spetta alla PMI.

In qualsiasi momento la PMI – con il consenso scritto dell'Assicurato - può revocare o modificare la designazione del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa facendo espresso riferimento alla presente Polizza Collettiva.

Non è consentito designare quale Beneficiario l'Intermediario.

Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

L'Impresa provvede al pagamento della Prestazione Assicurata dovuta nei confronti della PMI, o del diverso Beneficiario designato, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa richiesta comprovante il Sinistro.



Art.17 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della PMI o dell'Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.18 – Altre assicurazioni

Resta convenuto che la copertura assicurativa prestata dall'Impresa con la presente Polizza Collettiva può cumularsi con altre coperture assicurative contratte dalla PMI o dall'Assicurato.

Art.19 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.





MODULO DI ADESIONE

Polizze Collettive di Assicurazione Vita n°3461 e Danni n°10025157 Creditor Protection Leasing Finanziario PMI Immobiliare **UniCredit Leasing**

Data ultimo aggiornamento 02-04-2012			
	Dati Leasing Finanziario		
N° rapporto			
	Dati PMI		
Ragione sociale	Partita IVA/Codice Fiscale		
	Dati Assicurato		
Cognome	Nome Codice Fiscale		
Durata del Leasing Finanziario	Dati copertura assicurativa		
Prestazione Assicurata/Somma assicurata iniziale (pari all'In ziario - nel caso in cui l'Importo finanziato netto del Leasing la Prestazione Assicurata/Somma assicurata iniziale è pari a	Finanziario sia maggiore di € 520.000,00,		
	Premio unico anticipato		
Polizza Collettiva Vita €			
Polizza Collettiva Danni €(comp	prensivo di imposte nella misura del 2,5%)		
Costi com Polizza Collettiva Vita € Polizza Collettiva Danni €	nplessivi (spese di acquisizione e gestione)		
Polizza Collettiva Vita € Polizza Collettiva Danni €	nporto percepito dall'intermediario		
erogato, con CreditRas Vita S.p.A. ("CRV") la Polizza Collettiv caso di morte, e con CreditRas Assicurazioni S.p.A. ("CRA") copertura assicurativa per i casi di Invalidità Permanente Tota <u>DICHIARA</u> di avere letto, approvare ed accettare le Condizioni <u>DICHIARA</u> di aver ricevuto l'Informativa privacy e sulle tecnich <u>DICHIARA</u> di aderire alle Polizze Vita e Danni. <u>PRENDE ATTO</u> che la copertura assicurativa decorre dalle ore	i di Assicurazione contenute nei Fascicoli Informativi ricevuti.		
Rapporto Visita Medica e questi siano stati valutati positivam	nente ed accettati preventivamente CRV e CRA) e siano stati pagati i relativi Premi, e termina g Finanziario, così come prevista dal piano finanziario originario.		

DESIGNA come Assicurato la persona sopra indicata.

AUTORIZZA UCL a trasmettere a CRV e CRA le informazioni, contenute nel contratto di Leasing Finanziario, necessarie per l'esecuzione delle Polizze Vita e Danni.

<u>DÀ MANDATO</u> irrevocabile a UCL di effettuare in nome e per conto proprio il pagamento dei Premi a favore di CRV e CRA. Il pagamento di tali Premi da parte propria a UCL avverrà mediante addebito sul proprio conto corrente.

Data	Firma Legale Rappresentante della PMI





DICHIARAZIONI DELLA PMI

La sottoscritta PMI <u>DICHIARA</u> di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alle **Polizze Vita e Danni**, copia integrale dei Fascicoli Informativi – ciascuno composto da Nota Informativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.4 e 30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010.

tivi – ciascuno composto da Nota Informativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.4 e 30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010.
Firma Legale Rappresentante della PMI
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO Agli effetti della validità delle Polizze Vita e Danni <u>DICHIARO</u> espressamente di: a) esprimere il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla mia vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile; b) prendere atto che, per il caso di morte, il beneficio della Prestazione Assicurata in base alla Polizza Vita spetta alla PMI; c) dare mandato irrevocabile alla PMI, ai sensi dell'art.1723, secondo comma del Codice Civile, anche nell'interesse di quest'ultima o di terzi, per i casi di
Invalidità Permanente Totale e di Inabilità Temporanea Totale, ad incassare ogni indennizzo dovuto da CRA in base alla Polizza Danni .
Firma Legale Rappresentante della PMI
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE Da sottoscrivere soltanto nel caso in cui l'Assicurato rientri nella modalità A di cui agli artt.4 e 2 – "Modalità di adesione alla Polizza Collettiva" delle Condizioni di Assicurazione rispettivamente della Polizza Vita e della Polizza Danni. Nel caso l'Assicurato rientri nelle modalità B o C dovrà produrre rispettivamente il Questionario Medico ed il Rapporto Visita Medica.
Agli effetti della validità delle Polizze Vita e Danni <u>DICHIARO</u> espressamente di essere in buona salute da almeno dodici mesi ed, in particolare: a) non essere stato affetto da una malattia acuta o cronica (esempi di malattie acute o croniche: disturbi cardio vascolari, disturbi del sistema nervoso, disturbi neuro-psichici, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, epatopatite, sieropositivà HIV, tumori, malattie del sangue, broncopneumopatia cronico ostruttiva) e non presentare postumi invalidanti che riducano l'integrità fisica e psichica (infermità o invalidità); b) non essere stato affetto da disturbi o malattie o lesioni fisiche che hanno comportato l'assenza totale o parziale dal lavoro o l'interruzione totale o parziale delle normali attività negli ultimi tre anni per più di tre settimane consecutive (salvo che per stato di gravidanza); c) non essere, al momento della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, sotto trattamento medico o farmacologico da più di trenta giorni consecutivi; d) non essere in attesa di ricovero e non essere stato ricoverato durante gli ultimi cinque anni (salvo che per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali o inguinali, emorroidi, tonsille, adenoidi, deviazione del setto nasale, parto, cistifellea, varici, estrazione dentale, interventi di chirurgia estetica).
AVVERTENZA Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Prima di sottoscrivere la presente Dichiarazione di Buono Stato di Salute verificare l'esattezza e la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute. L'Assicurato ha il diritto di non sottoscrivere la presente Dichiarazione di Buono Stato di Salute e di richiedere a CRV e CRA di poter produrre il Questionario Medico o di potersi sottoporre a visita medica per certificare il proprio stato di salute. Il costo della visita medica è a carico dell'Assicurato. CRV e CRA si riservano il diritto di prestare o meno la copertura assicurativa previo esame della documentazione sanitaria prodotta dal'Assicurato.
Firma Assicurato CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La PMI e l'Assicurato, preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003), acconsentono al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.
Firma Legale Rappresentante della PMI
Firma Assicurato